



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRINDISI

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	AGOSTINACCHIO	FRANCESCO	Presidente
☐	NETTIS	VITO FRANCESCO	Relatore
☐	LISCO	FRANCESCO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n° 657/12
depositato il 19/06/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 024 2012 00026631 56 IVA-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRINDISI

proposto dal ricorrente:

LA TERRA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
VIA CONVERTINI S.N.- 72015 FASANO BR

difeso da:

DOTT.SSA SIBILIO LUCIA
VIA M. PACUVIO N.2 72015 FASANO BR

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 657/12

UDIENZA DEL

23/01/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

67/3/13

PRONUNCIATA IL:

23 GEN 2013

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

27 FEB 2013

Il Segretario

Vito VINCIGI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 19 giugno 2012, La Terra Società Agricola Semplice proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 024 2012 0002663156 relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2009.

Esponeva la società:

che con atto n. 10218040920 in data 8 settembre 2011, l'Ufficio, a seguito di controlli automatizzati sulla dichiarazione fiscale Unico 2009, aveva evidenziato errori di compilazione in relazione al quadro VL8 - "Credito da dichiarazione per il 2007 o annale non trasf." -;

che la dichiarazione Unico 2008 risultava omessa pur in presenza di un credito di imposta,

che nella successiva dichiarazione annale (Unico 2009) aveva dichiarato, nel quadro VL8, un credito IVA pari a € 7.773 relativo a crediti maturati nell'anno d'imposta 2007;

che detto credito risultava dai registri IVA e dalla operata liquidazione trimestrale e non risultava né compensato né chiesto a rimborso;

che l'omessa compensazione e l'omessa richiesta di rimborso era stata comunicata all'Ufficio, sicché la richiesta di versamento della somma di € 7.773 era illegittima;

che l'Ufficio aveva risposto con nota del 30 novembre 2011 che il contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione annuale non è ammesso al recupero del credito maturato nel relativo periodo di imposta sulla base del trasferimento della posizione al periodo successivo;

che in data 22 marzo 2012 le era stata notificata cartella esattoriale di € 11.423,5, di cui € 7.773 per minor credito IVA;

che la pretesa tributaria era illegittima;

che la stessa risoluzione n. 74 del 19 aprile 2007 dell'Agenzia delle Entrate aveva affermato che la decadenza dal diritto ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;

che, pertanto, legittimamente aveva riportato il credito IVA maturato nel periodo d'imposta 2007 nella dichiarazione Unico del 2009.

Resisteva l'Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

L'opposizione è infondata.

L'art. 30, comma 2, d.p.r. 633/1972 così recita:

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

- a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma;
- b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies ;
- e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 1.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni

precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Orbene, la S.C. ha da lungo tempo interpretata la norma in rassegna nel senso che la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito.

<<Cambia tuttavia la modalità di soddisfacimento. La mancata esposizione della eccedenza d'imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l'eccedenza nell'anno successivo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, oltre a quello di chiedere il rimborso nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso articolo, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria. In tal senso va fissato il principio di diritto che nella specie rileva.

Il punto essenziale è difatti rappresentato dalla insuperabile constatazione che il diritto al rimborso dell'eccedenza, non trattandosi di rimborso da indebito, sebbene di restituzione soggetta a diverse formalità e a limiti temporali, deve considerarsi, finanche secondo il principio contenuto nell'art. 18, par. 4, della sesta direttiva Iva 77/388/CEE, una semplice modalità di soddisfacimento del credito d'imposta (v. Cass. n. 16257/2007), non residuale, ma di rango paritario a quello della detrazione.

La facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d'imposta può essere esercitata soltanto nell'anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25, derivando tale preclusione dal D.P.R. n. 633 del 1972, art.

30, comma 2, e art. 55, comma 1; e dall'altro, una volta maturata tale preclusione, resta soltanto il diritto di rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza.

E' utile aggiungere che non può considerarsi in contrasto con tale orientamento il principio di diritto estrapolato da Cass. n. 22774/2006 (secondo cui "la mancata esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione annuale non comporta (...) la decadenza dal relativo diritto, che può essere fatto valere sia computando in detrazione il corrispondente importo nell'anno successivo, sia proponendo istanza di rimborso, a condizione che il credito emerga dalle scritture contabili"), in quanto correlato a una fattispecie peculiare, quale quella della fusione per incorporazione avvenuta nel corso dell'anno, con esposizione di un credito d'imposta della società incorporata nella dichiarazione annuale della stessa, anziché in quella della società incorporante, con conseguenziale inesistenza di riduzione della base imponibile e rilevanza di violazione di carattere meramente formale, al pari dell'omissione della comunicazione prescritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35>> (Cass. 268/2012; in senso implicitamente conforme, Cass. 12041/2009).

Sulla base del principio di diritto affermato dalla S.C. – che questa Commissione condivide e fa proprio – risulta infondata la pretesa di parte opponente.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Motivi di equità – legati alla circostanza che è errato il metodo seguito dalla società opponente per il recupero del credito vantato, ma non l'esistenza di questo – inducono a compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Brindisi nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2013

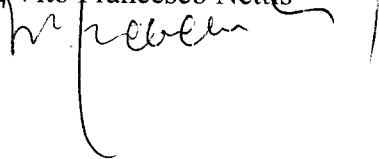


Il Presidente

dott. Francesco Agostinacchio

Il Giudice estensore

dott. Vito Francesco Nettis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. F. Nettis", with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.